

STATUTO FONCHIM

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 14-bis – Consulta delle Organizzazioni Fondatrici
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore generale
- Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse

Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

Art. 36-bis - Clausola compromissoria

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 – Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito “Fonchim – Associazione Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori dell’Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini”, in forma abbreviata “Fonchim” (di seguito “Fondo”) in attuazione degli accordi stipulati in data 14/12/1995, 25/06/1996 e 13/09/1996 tra Federchimica, Farminindustria e Fulc (Filcea Cgil, Flerica Cisl, Uilcer Uil attualmente Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil) (di seguito “fonti istitutive”).
2. Il Fondo ha durata fino all’anno 2095, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Milano.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono associarsi a Fonchim
 - a) i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova con imprese chimiche e farmaceutiche, degli abrasivi, del settore gpl, coibenti, del vetro, delle lampade i quali presentino domanda di associazione;
 - b) i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non in prova, di durata continuativa superiore a sei mesi, appartenenti ai medesimi settori indicati alla lett. a);
 - c) i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti i CCNL dei settori sopra citati, ove previsto dalle norme che regolano il relativo rapporto di lavoro;
 - d) i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) i quali, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, di seguito definito “Decreto”, non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà sulla destinazione del proprio TFR maturando;
 - e) i lavoratori facenti parte dei settori citati in a), già iscritti a fondi aziendali di previdenza complementare che, sulla base di accordi sindacali, decidano la confluenza in Fonchim.
2. L’adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicite e tramite il tacito conferimento del TFR.
3. Sono soci di Fonchim:
 - a) i lavoratori di cui al comma 1 lett. a), b), c), e) che hanno manifestato, ai sensi di cui al successivo articolo 34, la volontà di associarsi a Fonchim;
 - b) i lavoratori di cui al comma 1 lett. d);
 - c) i beneficiari che percepiscono le prestazioni pensionistiche previste dal presente Statuto;
 - d) l’iscritto che decide di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del

pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare;

e) le aziende dalle quali dipendono i lavoratori di cui alle lett. a), b), e) del comma 1 del presente articolo.

4. L'associazione a Fonchim dei lavoratori cessa per:

a) risoluzione del rapporto di lavoro e per promozione a dirigente. In tali casi la cessazione dell'obbligo contributivo, tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per quelle a carico dell'impresa, ha luogo con la cessazione del rapporto di lavoro ovvero con la nomina a dirigente;

b) rinuncia per adesione ad altro fondo pensione complementare. In tale caso la cessazione dell'obbligo contributivo, tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per quelle a carico dell'impresa, ha luogo dal primo giorno del mese successivo alla ricezione, da parte dell'impresa, della richiesta;

c) decesso.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. L'aderente all'atto dell'adesione viene collocato nel comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa se iscritto in modo esplicito e nel comparto garantito per il conferimento del TFR in modo tacito. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno, secondo le modalità previste dal regolamento del Fondo. Il limite di permanenza minimo non si applica al primo cambio di comparto.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente:**

i. in cifra fissa,

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del singolo comparto.

c) **spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) in caso di riscatto della posizione individuale;

c.2) in caso di anticipazione;

c.3) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.

c.4) gestione pratiche di finanziamento stipulate dai lavoratori associati.

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

e) **spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.**

f) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

f.1) spese in cifra fissa applicate in occasione dell'erogazione di ciascuna rata di rendita.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

3bis. Al finanziamento dei costi effettivamente sostenuti dal Fondo, di cui al precedente comma, concorrono gli importi delle sanzioni pecuniarie (multe) che non costituiscono risarcimento danni, comminate ai lavoratori da parte delle aziende di appartenenza, espressamente devolute al Fondo in base alle disposizioni del CCNL.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
 3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
 4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
 5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
 6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 6-bis Fermo restando il versamento del TFR maturando, nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze...), permane l'associazione a FONCHIM e la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata ovvero nella misura dell'80%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive, quindi, solo i lavoratori che hanno aderito al Fondo per esplicita volontà e versano la quota di pertinenza dell'aderente potranno beneficiare delle prestazioni accessorie, eventualmente previste dal contratto collettivo di riferimento.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore generale;
 - e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 14-bis – Consulta delle Organizzazioni Fondatrici

1. È costituita la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, su base paritetica, nel numero di dodici rappresentanti - ulteriormente elevabile - delle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori che hanno dato vita all'Associazione FONCHIM.
2. Fermo restando il principio di pariteticità e la maggioranza per le Organizzazioni fondatrici, queste Organizzazioni chiamano a far parte della Consulta stessa un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori sottoscrittrici i CCNL applicati a lavoratori ed imprese associati a FONCHIM.
3. La Consulta adempie ai compiti consultivi previsti al fine di contribuire al migliore andamento dell'Associazione e di mantenere il collegamento tra FONCHIM e le Parti stipulanti i CCNL che hanno dato vita all'Associazione e che stabiliscono l'ammontare dei contributi dei soci.
4. La Consulta è informata delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del Fondo così come previsti dallo Statuto e anche con riferimento alle materie di competenza delle fonti istitutive.
5. Il parere deve essere fornito entro 15 giorni o entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il parere della Consulta è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sessantadue componenti (di seguito "Delegati") dei quali trentuno in rappresentanza dei lavoratori, trentuno in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. Per i delegati dei lavoratori e delle imprese costituisce causa di decadenza dall'Assemblea la perdita del requisito di socio e, in tal caso, subentra in Assemblea il primo dei non eletti nella lista elettorale di riferimento. L'azienda, ai sensi del regolamento elettorale, può sostituire il proprio delegato in Assemblea.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e formulato secondo le istruzioni della COVIP;
 - b) nomina il Consiglio di Amministrazione. Determina l'eventuale emolumento dei componenti e i termini della copertura assicurativa per rischi professionali;
 - c) nomina il Collegio dei Sindaci. Determina i relativi emolumenti e i termini della copertura assicurativa per rischi professionali;
 - d) conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente, determinandone contestualmente il relativo emolumento;
 - e) revoca per giusta causa l'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro soggetto abilitato secondo le modalità di cui alla lettera precedente;

- f) determina gli indirizzi generali dell'attività di FONCHIM, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria, anche sulla base di elementi e proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente corredate dal parere della Consulta delle Organizzazioni fondatrici;
 - g) esercita le azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei sindaci e il soggetto cui risulta affidato l'incarico di revisione legale dei conti;
 - h) delibera l'esclusione dei lavoratori associati;
 - i) Delibera su ogni altra questione sottoposta dal C.d.A.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera le modifiche dello Statuto, ivi compresa la variazione del numero dei delegati, proposte dal Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno la metà dei delegati, anche per tenere conto di intese tra le Parti stipulanti i CCNL di settori aderenti;
 - b) delibera lo scioglimento e procedure di liquidazione di FONCHIM, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, con contestuale indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione. La convocazione è effettuata a mezzo raccomandata, telefax o e-mail, da inviare ai Delegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire per telefax o e-mail almeno sette giorni prima della riunione. L'Assemblea può svolgersi con la presenza esclusivamente fisica, esclusivamente telematica o mista dei Delegati. Le modalità di partecipazione previste per le specifiche adunanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione e indicate nella convocazione inviata ai Delegati.
- 1-bis. Nel caso in cui sia consentita ai componenti dell'Assemblea la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e in videoconferenza, i mezzi utilizzati devono consentire l'accertamento dell'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza. Deve inoltre essere consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in esame nonché il relativo esercizio del diritto di voto.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
 3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di amministrazione.
 4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, della metà più uno dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, dei tre decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di cui all'art. 16, comma 2, lett. g) l'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti.
 5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
 6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono

superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 14 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) vengono presentate due liste composte da un numero di candidati pari alla metà dei membri del Consiglio sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati della relativa componente;
 - b) ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista;
 - c) i candidati delle due liste votate ciascuna almeno dai due terzi dei Delegati della componente di appartenenza presenti in Assemblea, costituiscono il Consiglio di Amministrazione di Fonchim.
- 2-bis. All'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, ciascun Delegato chiamato a costituire il Consiglio sarà sostituito dal primo dei non eletti riportati nella rispettiva lista elettorale di riferimento.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, l'elezione del nuovo Amministratore spetta alla componente dell'Assemblea della quale era espressione l'Amministratore cessato, che vi provvede con il voto favorevole di almeno due terzi dei Delegati della componente stessa presenti in Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori cessati dall'incarico dovrà avvenire con tempestività e, comunque, entro il termine massimo di 150 giorni dalla data di cessazione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del

presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti il Consiglio rappresentanti le imprese e tra quelli rappresentanti i lavoratori;
 - b) valuta l'esigenza di redigere un regolamento applicativo dello statuto ed eventualmente ne cura la predisposizione portandolo a conoscenza dell'Assemblea, alla prima riunione utile;
 - c) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione di FONCHIM;
 - d) Nomina il Direttore generale – il quale deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente - e ne fissa emolumenti e competenze come indicate all'art. 26 del presente Statuto;
 - e) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, secondo i termini e le modalità previsti dalla COVIP, il bilancio annuale e predisporre la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata;
 - f) con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, presenti almeno 4 consiglieri, 2 in rappresentanza dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle imprese, in possesso dei requisiti di professionalità previsti all'art.2 comma 1, lett. a) o b) del D.M. 11 giugno 2020 n. 108 e successive modificazioni e integrazioni:
 - i. decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, in relazione a quanto previsto al successivo art. 28;
 - ii. nel rispetto della normativa vigente, individua:
 - i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo e stipula le relative convenzioni con i soggetti indicati nel Decreto;
 - la banca depositaria delle risorse affidate in gestione e stipula la relativa convenzione
 - l'eventuale soggetto a cui affidare la gestione amministrativa di FONCHIM e stipula la relativa convenzione;
 - I soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite e stipula le relative convenzioni;
 - g) adotta le scritture contabili secondo la normativa emanata dalla COVIP;
 - h) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli associati, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità alle istruzioni della COVIP;
 - i) decide in ordine a problematiche inerenti l'adesione a FONCHIM;
 - j) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato e ritardato versamento dei contributi;
 - k) delibera sulle conseguenze di comportamenti anomali da parte degli associati;
 - l) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di FONCHIM ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso e i provvedimenti ritenuti necessari;
 - m) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
 - n) sottopone all'Assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali e all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione di FONCHIM;
 - o) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità di FONCHIM anche attraverso il conferimento di una apposita delega;
 - p) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
 - q) apporta le modifiche allo statuto che eventualmente si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o della fonte istitutiva, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente nonché di disposizioni,

istruzioni e indicazioni della COVIP. Le modifiche di cui al presente comma, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati;

- r) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- s) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- t) definisce la politica di remunerazione;
- u) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- v) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- w) definisce i piani d'emergenza;
- x) effettua la valutazione interna del rischio;
- y) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- z) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- aa) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- bb) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- cc) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- dd) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- ee) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno - con indicazione del luogo, giorno e ora - e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo fax o e-mail, da spedire ai componenti il Consiglio stesso ed il Collegio dei sindaci almeno otto giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax o e-mail contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
 2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno tre componenti lo richiedano.
 3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza dei tre quinti dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità con il doppio voto del presidente. Non sono ammesse deleghe.
 4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura di un segretario nominato dal Consiglio ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede.
 5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
 6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
 7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
- 7-bis. È consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento di Fonchim;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
 - d) informa la COVIP di ogni variazione o innovazione concernente Fonchim, documentandola adeguatamente, nonché di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
 - e) tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo diversa delega del Consiglio, nonché con la Consulta delle Organizzazioni fondatrici alla quale trasmette gli atti per i fini ivi richiamati;
 - f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
- 1-bis. I componenti il Collegio eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina. La carica di componente del Collegio dei sindaci è incompatibile con la posizione di dipendente di FONCHIM.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - a) per la nomina dei sindaci di ciascuna componente vengono presentate liste di 3 candidati sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati della relativa componente;
 - b) ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista;
 - c) i sindaci indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei Delegati della relativa componente presenti in Assemblea costituiscono il Collegio dei sindaci.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva provvederà alla elezione di altro supplente nell'ambito della componente interessata, secondo le modalità previste al comma 2.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, all'interno della rappresentanza che non ha espresso il Presidente di FONCHIM.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere, unitamente alla proposta di nomina del nuovo soggetto.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, inviando copia della segnalazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono fatte a mezzo fax oppure e-mail, da spedire ai componenti il Collegio dei sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione, e per conoscenza al Presidente del Cda e al Direttore di FONCHIM. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax o e-mail da spedire almeno cinque giorni prima della riunione. È consentita ai componenti del Collegio dei sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio stesso mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
- 7-bis. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, l'associazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione e presentazione della domanda all'azienda. Si perfeziona con l'iscrizione a libro soci.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36-bis - Clausola compromissoria

1. Eventuali controversie, nella salvaguardia dei diritti delle parti, e fatte salve quelle che la legge demanda esclusivamente all'autorità giudiziaria, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale costituito da:
 - a) un componente designato dal Consiglio di Amministrazione di FONCHIM;
 - b) un componente designato dall'associato;
 - c) un componente, con funzione di presidente del Collegio, designato di comune accordo tra i due componenti ovvero, in caso di disaccordo, lo stesso sarà designato dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà la nomina anche in caso di inerzia di una delle parti.
2. L'arbitrato avrà natura rituale e il lodo sarà assunto secondo diritto.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Il Consiglio di Amministrazione può altresì modificare la

percentuale di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) relativa al riscatto parziale. Le modifiche vengono apportate con atto pubblico.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Milano, 30 gennaio 2025

REGOLAMENTO ELETTORALE

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea.

1) Indizione delle elezioni.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, avvia la procedura per l'elezione dei Delegati dei lavoratori candidati a far parte dell'assemblea informando tutte le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali dei lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica nonché dei settori affini all'industria chimica aderenti a FONCHIM.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che tutte le imprese associate a FONCHIM metteranno a disposizione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui sopra procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori soci di FONCHIM che siano in regola con i contributi dovuti.

Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.

3) Liste elettorali.

All'elezione dei Delegati dei lavoratori per il rinnovo, dell'Assemblea concorrono:

- liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1)
- liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci proporzionalmente distribuiti in non meno di 20 imprese di almeno 5 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni Sindacali presentatrici e i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: impresa di appartenenza e data di nascita.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4 non sono candidabili.

Ciascuna lista, inoltre, non può contenere un numero di candidati superiore di oltre 1/3 al numero dei Delegati da eleggere.

Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 45 giorni prima della data prevista per le elezioni.

L'esposizione delle liste presso tutte le imprese aderenti a FONCHIM dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni ad iniziativa degli organi del Fondo.

4) Commissione elettorale nazionale.

Indette le elezioni le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono presso FONCHIM la Commissione elettorale nazionale designando 1 componente per ciascuna Organizzazione.

La Commissione elettorale, di seguito Commissione, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, è preposta a:

- fissare la data delle elezioni che avranno luogo in due giorni feriali consecutivi;
- verificare la presentazione delle liste;
- predisporre la scheda elettorale unica;

- predisporre il materiale necessario e le relative istruzioni per le votazioni dei lavoratori, da fornire alle imprese;
- predisporre il modello di verbale da compilare a seguito della votazione presso i seggi costituiti nelle imprese, secondo il successivo punto 6;
- ricevere i verbali delle votazioni effettuate presso i seggi, nonché le schede utilizzate e non utilizzate (in plichi distinti).
- ricevere le schede degli elettori che secondo il successivo punto 7) non votano presso una sede aziendale;
- effettuare lo scrutinio dei voti e redigere apposito verbale di elezione.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli organi di FONCHIM e alle Organizzazioni sindacali interessate.

5) Schede elettorali

La votazione, presso i seggi o per posta, avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle Organizzazioni sindacali proponenti o del gruppo sottoscrittore la lista stessa.

Le schede, riporteranno la firma di almeno uno dei componenti la Commissione e per le votazioni presso i seggi dovranno essere controfirmate da almeno uno dei componenti il seggio.

Il voto sarà espresso mediante crocetta da apporre sull'intestazione di una sola lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella lista stessa.

Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:

- * non è quella predisposta dalla Commissione;
- * presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- * riporta contrassegni su più liste;
- * non reca alcun segno (scheda bianca).

Ciascuna impresa, sulla base della documentazione ricevuta, fornirà ai lavoratori interessati, in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, la scheda elettorale, una per ogni lavoratore iscritto, nonché le buste predisposte dalla Commissione.

6) Seggi elettorali

I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o impresa, presso la quale risultino associati a FONCHIM almeno 30 lavoratori.

Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore e da 1 rappresentante dell'impresa, con funzioni di segretario del seggio.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 2 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

Una volta designati, i componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti e alle esigenze di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva, possono stabilire turni e orari di apertura del seggio in luogo dell'apertura continuata di 2 giorni.

In tal caso provvederanno ad informare immediatamente i lavoratori mediante avviso da affiggere all'albo contenente le altre informazioni sulle elezioni.

7) Modalità di votazione per i lavoratori esterni ovvero per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive nelle quali non è costituito il seggio.

Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di lavoro all'esterno dell'unità produttiva (fabbrica o uffici), come nel caso di venditori, informatori scientifici, dimostratori o altri, nonché per i lavoratori dipendenti da imprese - o in forza ad unità produttive - dove non sia costituito il seggio, la votazione avviene per posta.

I lavoratori, dopo aver proceduto al voto secondo le istruzioni di cui al precedente punto 5), provvederanno ad inviare personalmente ovvero per il tramite dell'impresa, l'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione considererà utili ai fini dell'elezione dei Delegati dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo al secondo giorno della data delle elezioni.

8) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati.

Lo scrutinio delle schede avviene in due fasi.

La prima fase riguarda le votazioni svolte nei seggi costituiti presso le imprese; la seconda fase riguarda lo scrutinio dei risultati delle votazioni svolte nei seggi e quello delle schede pervenute direttamente alla Commissione in base a quanto previsto al precedente punto 7).

Per la prima fase, esaurite le operazioni di voto, i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali di lista o dal gruppo sottoscrittore procedono allo spoglio delle schede e quindi alla annotazione dei risultati, delle eventuali contestazioni e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione.

Immediatamente dopo l'incarico dell'impresa provvederà a trasmettere alla Commissione a mezzo raccomandata A.R., ovvero mediante consegna diretta, il verbale - sottoscritto dallo stesso e da due rappresentanti di lista che hanno svolto funzioni di scrutatori - e, in buste distinte, le schede votate, le eventuali schede bianche, quelle eventualmente avanzate, nonché l'elenco dei votanti e degli aventi diritto al voto.

La seconda fase ha luogo presso FONCHIM in data stabilita, trascorsi almeno 16 giorni dalla data delle elezioni. Le operazioni dovranno comunque essere concluse entro le due settimane successive.

La Commissione procederà prima allo scrutinio delle schede pervenute dai lavoratori secondo il precedente punto 7), annotando i risultati e gli altri elementi necessari su apposito verbale; successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali casi di contestazioni e/o ricorsi trasmessi dai seggi aziendali; infine, sulla base dei risultati di tutti i verbali, la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.

Conseguentemente, la Commissione determinerà i Delegati per l'Assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti e al numero di Delegati da eleggere, spetteranno ad ogni lista presentata.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione predispose il relativo verbale e proclama i risultati informando gli organi del FONCHIM e le Organizzazioni sindacali interessate.

B) Elezione dei Delegati delle imprese per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, avvia la procedura per

l'elezione dei Delegati delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea, informando le imprese aderenti a FONCHIM e le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali dell'industria chimica e farmaceutica nonché dei settori affini all'industria chimica aderenti a FONCHIM.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Consultazione e formazione della lista elettorale

Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, tenuto conto di quanto previsto all'art. 15.1 dello Statuto di Fonchim, e garantendo la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali nazionali dei settori aderenti a Fonchim, formano, d'intesa tra di loro, le liste elettorali contenenti l'elenco dei Delegati delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea.

Le liste, oltre i nominativi dei Delegati candidati e le ragioni sociali delle relative imprese, devono riportare l'indicazione delle rispettive Organizzazioni proponenti con i criteri di ripartizione degli eletti per ciascuna Organizzazione.

Il numero dei Delegati candidati riportato nella scheda elettorale non potrà superare complessivamente il numero di 50.

3) Comitato elettorale

Indetta l'elezione dei Delegati delle imprese, le stesse Organizzazioni imprenditoriali costituiscono presso FONCHIM il Comitato elettorale, di seguito Comitato, designando ciascuna un proprio rappresentante.

Il Comitato, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, svolge i seguenti compiti:

- fissa la data per l'elezione dei Delegati delle imprese e quella entro la quale le schede votate dovranno pervenire a Fonchim;
- predispone la scheda elettorale con le liste dei candidati di cui al punto 2) la busta e le istruzioni che il Fondo dovrà trasmettere alle imprese associate;
- riceve e scruta le schede votate.

Il Comitato cessa con la predisposizione del verbale dell'elezione, la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi a FONCHIM e alle Organizzazioni imprenditoriali.

4) Modalità di votazione

Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono votare entro la data indicata dal Comitato e riportata nella scheda stessa.

Ciascuna impresa può votare uno o più candidati (anche tutti) indicati nella relativa lista elettorale.

Le imprese possono aggiungere e votare il nominativo di un loro candidato da inserire nelle righe in bianco riportate nella lista stessa.

La scheda votata dovrà essere restituita al Comitato mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

Il Comitato considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro la data stabilita dal Comitato stesso.

5) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Conclusa l'acquisizione delle schede, il Comitato procede allo scrutinio considerando tutti i voti attribuiti a ciascun Delegato d'impresa e risolvendo eventuali casi di schede non votate correttamente.

Esaurito lo scrutinio, il Comitato dichiara eletti i 31 Delegati delle imprese che, secondo la ripartizione tra le organizzazioni proponenti, hanno riportato il maggior numero di voti.

Terminate le operazioni elettorali il Comitato redige apposito verbale e comunica i risultati a FONCHIM e alle Organizzazioni proponenti.

C) Sostituzione dei Delegati in Assemblea

1) Sostituzione dei Delegati dei lavoratori

A decorrere dall'insediamento dell'Assemblea del 2009, il componente l'Assemblea, Delegato dei lavoratori, che non possa più adempiere al mandato o non sia più socio di FONCHIM, viene sostituito con il primo dei candidati non eletti della medesima lista elettorale e aderente alla stessa Organizzazione proponente. Fino all'insediamento dell'Assemblea del 2009 al Delegato dei lavoratori da sostituire subentra il primo dei candidati non eletti della medesima lista elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica nel momento del suo subentro.

2) Sostituzione dei Delegati delle imprese

Il Delegato dell'impresa in Assemblea può essere sostituito dall'impresa stessa in qualunque caso.

Ove l'impresa rappresentata dal Delegato cessi l'attività, ovvero perda il requisito di socio del Fondo, il Delegato verrà sostituito dal candidato della prima impresa non eletta, appartenente alla medesima Organizzazione proponente, salvo il caso di cui al comma successivo.

Nel caso che l'impresa cessi per incorporazione in un'impresa che non abbia un proprio Delegato in Assemblea e appartenga alla medesima Organizzazione imprenditoriale, l'impresa incorporante acquisisce il diritto a un Delegato in Assemblea in luogo della prima impresa non eletta.

3) Delegato subentrante

Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica nel momento del suo subentro.

4) Comunicazione e ratifica

L'impresa deve comunicare il nominativo del nuovo Delegato al Presidente di Fonchim e al Collegio dei Sindaci di Fonchim entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi ipotizzati.

Il Consiglio di Amministrazione, alla seduta di Assemblea successiva agli eventi di cui ai punti precedenti, provvede ad informare l'Assemblea delle sostituzioni che dovranno essere ratificate dalla stessa.

D) Modifiche al Regolamento elettorale

Il presente Regolamento elettorale può essere modificato, su indicazione delle Fonti istitutive, secondo le medesime modalità previste per le modifiche dello Statuto.

Milano, 20 marzo 2008

